

Proposta di legge di iniziativa popolare

Relazione introduttiva

L'ultima riforma organica del diritto di famiglia realizzata in Italia risale al 1975 all'esito di un percorso cominciato in Parlamento molti anni prima. Da allora la realtà familiare è profondamente mutata, ma non altrettanto ha fatto la legislazione. Oggi si sono affermati più modelli familiari che richiedono di norme di tutela e di riconoscimento e non consentono più di parlare di famiglia al singolare. Le persone che fanno parte delle nuove famiglie hanno necessità di poter realizzare al meglio il proprio progetto di vita e vogliono poter contribuire allo sviluppo di una società più giusta, solidale e coesa. La presente proposta di legge, pertanto, interviene in materia di diritto di famiglia introducendo istituti che regolamentano le nuove famiglie che non hanno nel matrimonio il proprio fondamento.

Il numero di coppie che scelgono di costruire una famiglia rinunciando ad accedere al matrimonio o che ad esso non possono accedere è in costante aumento da decenni, al punto che le famiglie cosiddette di fatto sono una realtà sociale importante e consolidata e per nulla marginale. La scelta di non sposarsi può essere definitiva o temporanea, ma in ogni caso queste coppie costituiscono nuclei familiari a tutti gli effetti, all'interno dei quali molto spesso vi sono anche i figli. Tra queste famiglie vi sono anche quelle formate da persone dello stesso sesso alle quali oggi è del tutto precluso l'accesso al matrimonio. Il fatto che le coppie formate da persone lesbiche o gay non possano scegliere se unirsi in matrimonio determina una situazione del tutto peculiare nella quale un nucleo familiare viene costretto a rimanere di fatto, con violazione dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Anche all'interno delle famiglie omosessuali molto spesso sono presenti dei figli frutto di una scelta di maternità o paternità interna alla coppia o nati da precedenti relazioni eterosessuali da un genitore che ha preso tardivamente consapevolezza della sua omosessualità.

La realtà familiare è chiaramente variegata, ma mancano del tutto nella legislazione italiana regole che riconoscano diritti, tutele, prerogative e doveri a chi compone le nuove famiglie. Peraltro il nostro paese è uno dei pochissimi all'interno dell'Unione europea e dei paesi occidentali a non aver aggiornato la sua legislazione al mutato quadro della realtà familiare. La situazione attuale è evidentemente sintomatica di una scelta ideologica e conservatrice che ha ingabbiato il diritto civile all'interno di un sistema di valori e riferimenti che nella società sono mutati pur senza dissolversi, dal momento che le nuove famiglie costituiscono un sistema di relazioni, affetti e solidarietà che danno nuova e rinnovata linfa all'organizzazione sociale e allo Stato che riconoscono nelle famiglie un fondamento cellulare della società.

Gli altri paesi che hanno una tradizione civile e giuridica comune all'Italia hanno dato pieno riconoscimento legislativo alle nuove famiglie, attraverso disposizioni normative e la creazione di istituti che hanno nomi e contenuti in parte differenti tra loro, ma che sono raggruppabili per caratteristiche comuni.

Ad un primo livello vi è la regolamentazione delle famiglie di fatto. Non si tratta mai di una disciplina organica, ma di un nucleo minimo di disposizioni che garantiscono una serie di prerogative in occasione di vicende della vita spesso imprevedibili, come ad esempio problemi di salute che comportano l'impossibilità momentanea o definitiva di intendere e di volere e richiedono che vengano rimesse al partner scelte non derogabili, oppure che tutelano il partner debole della coppia in occasione di una eventuale crisi familiare.

Ad un secondo livello vi è la creazione di un istituto a cui la coppia può accedere attraverso la

sottoscrizione di un contratto con il quale si riconoscono diritti, doveri e prerogative di natura personale oltre che patrimoniale, e che si differenzia dal matrimonio in termini quantitativi e in relazione alle modalità di rottura del rapporto.

Ad un terzo livello troviamo il matrimonio, al quale in alcuni casi possono accedere anche le coppie omosessuali. Il numero di paesi che hanno aperto il matrimonio alle famiglie omosessuali sono in numero crescente, ma ve ne sono alcuni che hanno scelto di creare un istituto riservato alle famiglie omosessuali, coincidente in tutto o in gran parte con il matrimonio dal quale però differisce nel nome. I due paesi che hanno scelto questa soluzione sono la Germania, dove la Eingetragene Lebenspartnerschaft presenta delle differenze rispetto al matrimonio, e il Regno Unito, dove la Civil Partnership è sovrapponibile al matrimonio.

In alcuni paesi vengono regolamentate a parte altre realtà di tipo non familiare che si concretizzano in una convivenza a fini solidaristici. Ad esempio in Belgio esistono i cosiddetti contratti di coabitazione, che favoriscono la scelta di due o più persone di coabitare per offrirsi reciproca assistenza o compagnia o per condividere le spese di conduzione della casa, attraverso l'attribuzione alla convivenza di vantaggi fiscali, risparmi sulle utenze o benefici di altra natura. Tali contratti di grande utilità sociale, non hanno a che fare con il fenomeno familiare ed è opportuno rimarcare la differenza dagli istituti giuridici che regolano le famiglie. Alla base della scelta di costituire una famiglia, infatti, vi è un progetto di vita comune non legato a situazioni contingenti o stati di necessità, che spesso -anche se non necessariamente- include anche la scelta di diventare genitori. La coabitazione cui possono dare vita due o più studenti o persone anziane rappresenta quindi una realtà sostanzialmente diversa.

La presente proposta di legge muovendosi nella stessa scia dei paesi sopra citati di pari tradizione civile e giuridica dell'Italia, introduce una legislazione che valorizza tutte le famiglie, eterosessuali e omosessuali, di cui riconosce il valore e la rilevanza sociale.

Innanzitutto vengono introdotte disposizioni minime che attribuiscono garanzie e diritti alle coppie di fatto che intendono rimanere tali. È importante, come ha ricordato più volte la Corte costituzionale, rispettare la libertà di chi sceglie di non accedere ad alcun istituto giuridico tra quelli approntati dall'ordinamento, evitando così che lo Stato si ingerisca in una scelta personale ben oltre quanto impongano di fare doveri di solidarietà sociale. Alle coppie di fatto sono riconosciute garanzie e diritti con particolare riferimento alle situazioni di bisogno. Le disposizioni di questa legge, che non costituiscono una disciplina sistematica, vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti, come ad esempio in materia di nomina di amministratore di sostegno dove il legislatore ha previsto che il giudice in assenza di una scelta del beneficiario nomini amministratore il coniuge o il convivente more uxorio, prima di tutti gli altri parenti.

Viene altresì introdotto il Patto Civile di Solidarietà che consente a due persone, anche dello stesso sesso, di stipulare un accordo allo scopo di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Si tratta di uno strumento contrattuale che offre ampia libertà e autonomia di organizzazione alle parti che lo contraggono, pur richiedendo loro il rispetto del dovere di collaborare alla vita di coppia, in ragione delle proprie capacità e possibilità. Le parti del patto civile di solidarietà sono equiparate ai coniugi in materia di successioni, di diritto al lavoro e di disciplina fiscale e previdenza. Viene anche riconosciuta la possibilità per una delle parti di adottare i figli dell'altra in assenza di riconoscimento da parte dell'altro genitore naturale.

Infine questa legge introduce l'Unione civile, che è un istituto con il medesimo contenuto di diritti,

doveri e prerogative del matrimonio, al quale possono accedere le coppie formate da persone dello stesso sesso.

Occorre premettere che in recenti sentenze la Corte costituzionale (sent. n. 138 del 2010) e la Corte di cassazione (sent. n. 4184 del 2012) hanno finalmente riconosciuto attraverso l'interpretazione del diritto vigente che le persone lesbiche e gay hanno un diritto fondamentale ad essere tutelate quando decidono di formare una famiglia. Secondo i giudici il matrimonio sarebbe possibile anche tra due donne e tra due uomini e il Parlamento ha ogni potere di aprirlo alle coppie dello stesso sesso.

L'interpretazione che i supremi giudici italiani hanno dato della Costituzione e dei principi che sovrintendono al nostro ordinamento rispecchia perfettamente quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), la quale vieta la discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale della persona e consente i matrimoni tra persone dello stesso sesso e il mutato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale nell'interpretare la Convenzione, ha da ultimo riconosciuto che la vita delle coppie omosessuali costituisce vita familiare e che anche esse possono accedere al matrimonio (sentenza Schalk and Kopf contro Austria del 2010).

Pur nella convinzione che l'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali è l'unico traguardo di uguaglianza e pari dignità per le famiglie omosessuali, essendo il matrimonio un diritto fondamentale, questa proposta di legge introduce il già citato istituto dell'Unione civile.

La scelta di creare un istituto riservato alle coppie dello stesso sesso con lo stesso contenuto del matrimonio, anziché aprire l'accesso al matrimonio, ha l'obiettivo di superare l'attuale situazione nella quale la dignità sociale è negata o contrastata e di consentire che nel Paese e nella classe politica si determini un cambiamento culturale che al momento non è perfettamente compiuto.

Articolato

Capo I PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La presente legge garantisce l'attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona, indipendentemente dal suo orientamento sessuale, alla sua piena realizzazione nell'ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

2. La presente legge riconosce la pari dignità sociale delle famiglie, fondate o non fondate sul matrimonio, e il loro contributo alla crescita politica, economica e sociale del Paese.

Capo II UNIONE CIVILE

Art. 2. (Istituzione dell'unione civile)

1. L'unione civile può essere contratta da due persone dello stesso sesso che non siano vincolate da una precedente unione civile, da un matrimonio o da un patto civile di solidarietà.

2. La celebrazione dell'unione civile avviene pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile.

3. I ministri del culto cattolico o degli altri culti ammessi nello Stato non possono essere obbligati a celebrare l'unione civile.

4. Lo status di unito civilmente discende dalla celebrazione dell'unione civile.

5. La legge garantisce che gli effetti derivanti dall'unione civile siano gli stessi derivanti dal matrimonio, al fine di eliminare ogni discriminazione tra coniugi e uniti civilmente.

Art. 3.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di disciplina degli effetti dell'unione civile e modifica delle disposizioni vigenti in materia di famiglia e matrimonio per eliminare ogni discriminazione tra coniugi e uniti civilmente, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

1. estensione agli uniti civilmente degli effetti, delle condizioni, delle formalità preliminari, delle opposizioni, della celebrazione e delle sue prove e delle cause di nullità del matrimonio;
2. estensione all'unione civile della disciplina dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio;
3. estensione del regime patrimoniale della famiglia di cui al capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, prevedendo che in caso di scioglimento dell'unione per volontà di una o entrambe le parti, le stesse possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento, ricorrendo al giudice in caso di disaccordo tra di loro;
4. modificazione della disciplina in materia di successioni, prevedendo che l'unito civilmente sia collocato nell'ordine di successione allo stesso livello del coniuge;
5. modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che i registri delle unioni civili siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
6. previsione dell'impossibilità per l'ufficiale dello stato civile di rifiutarsi di presiedere alla celebrazione dell'unione civile, stabilendo che in caso di rifiuto, da motivare per iscritto, sia possibile ricorrere al tribunale che provvede con sentenza in camera di consiglio entro un mese dal deposito. La sentenza che accoglie il ricorso contenga l'ordine all'ufficiale dello stato civile di procedere alla celebrazione e ponga a carico dell'amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidare anche in separato giudizio;
7. ridefinizione della disciplina in materia di cognome prevedendo che gli uniti civilmente possano scegliere di aggiungere al proprio quello dell'altro unito civilmente;
8. modificazione delle norme in materia di filiazione e potestà dei genitori, prevedendo che l'unito civilmente sia legalmente genitore del figlio concepito durante l'unione civile dall'altra parte dell'unione, anche facendo ricorso a tecniche di riproduzione assistita o di maternità surrogata all'estero;
9. previsione della possibilità per l'unito civilmente di adottare i figli nati dall'altra parte dell'unione prima della celebrazione dell'unione civile, in assenza di riconoscimento dell'altro genitore naturale;
10. unificazione delle disposizioni in materia di affidamento dei figli in caso di scioglimento dell'unione per assicurare parità di trattamento tra i figli nati da un matrimonio e quelli nati da un'unione civile, in particolare prevedendo che il giudice adotti i provvedimenti riguardo

ai figli degli uniti civilmente ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile;

11. modificazione e riordino delle disposizioni in materia fiscale, tributaria e previdenziale per parificare la posizione dell'unito civilmente a quella del coniuge;
12. previsione dello scioglimento dell'unione civile in caso di morte di uno degli uniti civilmente o di annotazione nel registro delle unioni civili da parte dell'ufficiale di stato civile mediante della richiesta di scioglimento presentata da una o entrambe le parti dell'unione;
13. introduzione della disciplina dello scioglimento dell'unione civile, prevedendo che essa possa essere richiesta da una o entrambe le parti dell'unione, mediante comunicazione scritta indirizzata all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato celebrata l'unione civile. Nel caso di richiesta di una sola parte, l'ufficiale di stato civile proceda all'annotazione dello scioglimento dell'unione trascorsi 3 mesi dalla data di notificazione della richiesta all'altra parte;
14. modifica della normativa in materia di immigrazione, prevedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero unito civilmente con un cittadino italiano;
15. estensione all'unito civilmente della disciplina in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana al coniuge straniero;
16. modifica delle norme in materia diritto privato internazionale, prevedendo che le coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero un matrimonio, una unione civile o altro istituto ivi previsto, possano optare per la trascrizione o la trasformazione di esso in una unione civile regolata dalle leggi italiane.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni ed integrazioni normative, il necessario coordinamento delle disposizioni da essi recate con quelle del codice civile e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1.

3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni ed integrazioni normative, il codice penale e le altre leggi speciali in materia penale, assicurando l'equiparazione tra la posizione del coniuge e quella dell'unito civilmente.

4. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni dei commi 2 e 3 e con la procedura prevista dal comma 4.

Capo III PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Art. 4.
(Definizione)

1. Il patto civile di solidarietà è l'accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato allo scopo di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Art. 5.
(Presupposti)

1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un precedente matrimonio, da un'unione civile o da un patto civile di solidarietà.

2. Non possono contrarre tra loro un patto civile di solidarietà le persone indicate nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.

3. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sull'unito civilmente dell'altra o sulla persona alla quale l'altra era legata da un patto civile di solidarietà.

4. Non possono altresì contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l'una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma 3.

5. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi ha interesse o del pubblico ministero.

Art. 6
(Costituzione del patto civile di solidarietà)

1. Il patto civile di solidarietà è sottoscritto, a pena di nullità, davanti all'ufficiale dello stato civile.

2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all'ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti, che li convoca entro un mese per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà.

3. Nell'istanza ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 5 della presente legge.

4. In caso di grave pericolo di vita, l'ufficiale dello stato civile convoca i contraenti del patto civile di solidarietà nel termine di dodici ore dalla ricezione dell'istanza.

5. L'ufficiale dello stato civile appone la data e la firma su tre esemplari originali del patto civile di solidarietà, trattenendone uno presso di sé, e procede immediatamente a iscriverlo nel registro dei patti civili di solidarietà.

6. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento dell'iscrizione nel registro di cui al comma 5 e fino all'annotazione dell'avvenuto scioglimento.

7. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto civile di solidarietà qualora manchi la dichiarazione di cui al comma 3.

8. Tutti gli atti necessari alla costituzione, alla modificazione e alla cancellazione del patto civile di solidarietà sono esenti da tributo.

Art. 7.
(Rifiuto di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà).

1. L'ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il

patto civile di solidarietà nel registro dello stato civile.

2. Contro l'eventuale rifiuto opposto in violazione del comma 1, da motivare per iscritto, è ammesso ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio entro un mese dal deposito.

3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all'ufficiale dello stato civile di presiedere alla sottoscrizione del patto civile di solidarietà e di iscriverlo nel registro delle unioni civili.

4. Nella sentenza di cui al comma 3 il tribunale, su istanza di parte, pone a carico dell'amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidare anche in separato giudizio.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

Art. 8.

(Norme applicabili al patto civile di solidarietà)

1. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti.

2. Eventuali termini o condizioni del patto civile di solidarietà prescritti in violazione delle norme di cui al comma 1 si hanno per non apposti.

Art. 9.

(Rapporti personali e patrimoniali)

1. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha il dovere di collaborare alla vita di coppia, in ragione delle proprie capacità e possibilità.

2. Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.

3. Salvo diversa volontà espressa dalle parti del patto civile di solidarietà, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, entro limiti ragionevoli, per soddisfare le esigenze della vita di coppia.

4. I contraenti del patto civile di solidarietà possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:

a) la comunione legale, regolata ai sensi del libro primo, titolo VI, capo VI, sezione III, del codice civile;

b) la comunione convenzionale, regolata ai sensi del libro primo, titolo VI, capo VI, sezione IV, del codice civile.

5. Il regime patrimoniale scelto è annotato a margine dell'iscrizione nel registro dei patti civili di solidarietà.

6. Qualora i contraenti del patto civile di solidarietà non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è la separazione dei beni. In tale caso si applicano le disposizioni del libro primo, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.

7. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di solidarietà sono modificati, a pena di nullità, nelle forme di cui all'articolo 6 e sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro annotazione nel registro dei patti civili di solidarietà.

Art. 10.

(Diritti successori e di abitazione)

1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice

civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi alla persona legata al defunto da un patto civile di solidarietà.

2. Al contraente di un patto civile di solidarietà che sopravvive è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l'arredano, se di proprietà del defunto o comuni, sia in caso di successione legittima sia in caso di successione testamentaria, per la durata di un anno.

Art. 11.

(Diritto al lavoro)

1. Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare o lo stato di coniuge sia titolo nello svolgimento di un concorso pubblico o per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni, tali diritti sono estesi anche ai contraenti di un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dei patti civili di solidarietà da almeno due anni.

Art. 12.

(Disciplina fiscale e previdenziale)

1. La disciplina fiscale, in particolare le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali e comunali, che derivano dall'appartenenza di un soggetto a un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dei patti civili di solidarietà da almeno due anni.

2. La disciplina previdenziale e pensionistica, compresa la pensione di reversibilità, che deriva dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dei patti civili di solidarietà da almeno due anni al momento in cui matura il diritto al trattamento pensionistico o previdenziale.

3. Sono estesi di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto da almeno due anni nel registro dello stato civile tutti gli altri diritti comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti in favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado e dai contratti collettivi o individuali di lavoro vigenti.

Art. 13.

(Scioglimento del patto civile di solidarietà)

1. Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di una delle parti ovvero se una di esse contrae matrimonio o un'unione civile.

2. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha diritto di farne cessare gli effetti mediante atto scritto notificato all'altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario. In tale caso il patto si scioglie decorsi tre mesi dalla data della notifica. È nullo l'accordo con il quale le parti escludono l'esistenza di tale diritto, anche quando l'esclusione riguarda entrambi i contraenti.

3. L'ufficiale dello stato civile annota l'avvenuto scioglimento del patto civile di solidarietà:

a) in caso di morte o di susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne ha interesse;

b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti;

c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al comma 2, previa presentazione dell'originale dell'atto notificato.

4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima delle annotazioni di cui al comma 3.

Art. 14.

(Provvedimenti riguardo ai figli).

1. I figli di una delle parti che hanno contratto il patto civile di solidarietà possono essere adottati dall'altra in assenza di riconoscimento da parte dell'altro genitore naturale.

2. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, l'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli comuni dei contraenti, se vi è disaccordo, sono disposti dal giudice ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile.

Art. 15.

(Effetti patrimoniali dello scioglimento)

1. Con il patto civile di solidarietà le parti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento del patto stesso.

2. In caso di disaccordo tra le parti la controversia è di competenza del tribunale.

Art. 16.

(Delega al Governo in materia di immigrazione e cittadinanza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare le disposizioni in materia di immigrazione e cittadinanza alla disciplina del patto civile di solidarietà, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che ha stipulato un patto civile di solidarietà con un cittadino italiano;

b) previsione dell'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero che ha stipulato un patto civile di solidarietà da almeno cinque anni con un cittadino italiano, quando abbia risieduto nello stesso periodo legalmente nel territorio della Repubblica purché il patto non abbia perso per qualsiasi motivo efficacia prima del deposito dell'istanza all'autorità competente a dichiarare l'acquisto della cittadinanza.

Art. 17.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole: «il coniuge», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «il coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà».

2. All'articolo 433, numero 1), del codice civile, dopo le parole: «il coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o la persona legata da patto civile di solidarietà».

3. All'articolo 438 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La persona che è stata legata da un patto civile di solidarietà è tenuta a prestare gli alimenti all'altra parte contraente, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto. L'obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento in cui l'avente diritto contrae matrimonio o un'unione civile o un nuovo patto civile di solidarietà».

Capo IV

UNIONE DI FATTO E DISPOSIZIONI COMUNI AL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETA' E

ALL'UNIONE DI FATTO

Art. 18.

(Definizione dell'unione di fatto)

1. L'unione di fatto è la convivenza stabile e continuativa tra due persone, di sesso diverso o dello stesso sesso, che conducono una vita di coppia.

2. Ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, le persone legate da un'unione di fatto sono equiparate ai componenti di una famiglia anagrafica.

Art. 19.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Le parti di un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate da un'unione di fatto hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 20.

(Interdizione e inabilitazione. Malattia e decisioni successive alla morte)

1. Nel libro primo, titolo XII, capo I, del codice civile, all'articolo 404 è premesso il seguente:

«Art. 403-bis. – (Persone legate da un patto civile di solidarietà o da un'unione di fatto). – Ai fini delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, disciplinate dal presente titolo, la persona legata da un patto civile di solidarietà o da un'unione di fatto è equiparata al coniuge».

2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall'altro contraente di un patto civile di solidarietà ovvero dall'altro membro di una coppia legata da un'unione di fatto.

3. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto tutte le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall'altro contraente di un patto civile di solidarietà ovvero dall'altro membro di una coppia legata da un'unione di fatto.

Art. 21.

(Militari e Forze dell'ordine)

1. Gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle Forze dell'ordine connessi con l'appartenenza a un nucleo familiare sono estesi, senza condizioni o limiti, ai contraenti di un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile da almeno due anni e alle persone legate da un'unione di fatto che convivano da almeno tre anni.

Art. 22.

(Modifica all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392)

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso il conduttore sia parte di un patto civile di solidarietà o

persona legata da un'unione di fatto, gli succede nel contratto la parte superstite del patto civile di solidarietà ovvero l'altra persona legata dall'unione di fatto convivente con lo stesso al momento del decesso».

Art. 23.

(Modifiche al codice penale)

1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, dell'altra parte di un patto civile di solidarietà, ovvero della persona cui è legato da un'unione di fatto».

2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte di un patto civile di solidarietà o l'altra persona cui è legato da un'unione di fatto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore».

3. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o l'altra parte di un patto civile di solidarietà o la persona legata da un'unione di fatto con l'imputato o con uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di altri soggetti».